

INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE -
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 art.46

Il sottoscritto GIANLUCA PICO (C.F.: PICALC64H15L483U), nato il 15/06/1967 a UDINE (UD) ed attualmente residente in TAVAGNACCO (UD), via IMMAGIO nr. 18, in qualità di PRES. ORGANISMO DI VIGILANZA 231/2001, - Ente Pubblico Economico, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000),

Visti gli artt. 15 del D.Lgs 33/2013 e 53 del D.Lgs. 165/2001

DICHIARA

(ai sensi dell' art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

a) di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni (indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l'ente privato conferente):


- 1) REVISORE UNICO ENTE FRULLI NEL MONDO
- 2) PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA GIT D.LGS 231/2001
- 3) _____);

b) che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001;

Autorizza la pubblicazione dei presenti dati e del suo curriculum vitae sul sito internet della G.I.T. S.p.a. di Grado (GO), ex art. 15 del D.lgs. 33/2013.

Luogo e data

GRADO 16/12/2015

(firma)


Allego documento d'identità

Cognome **PICO**
 Nome **GIANLUCA**
 nato il **15/06/1967**
 (atto n. **1783** P. **I. S. A.**)
 a **UDINE**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TAVAGNACCO**
 Via **VIA PRIMO MAGGIO 18 Int. 11**
 Stato civile
 Professione **DOTTORE COMMERCIALISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **mt. 1,83**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani**
 Segni particolari **///**



Firma del titolare *Gianluca Pico*
TAVAGNACCO **16/06/2008**
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro


VALIDA FINO AL 16/06/2013

VALIDITÀ PROROGATA AI SENSI
 DELL'ART. 31, D.L. 112/2008
 CONVERTITO DALLA L. N. 133/2008
 FINO AL **16/06/2013**

28 GIU. 2013



Firma del Sindaco
 IL DELEGATO
 (Tomellini Matteo)

AR 0362539

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 TAVAGNACCO (UD)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 0362539

DI

PICO
 GIANLUCA

Note:

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

**Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)**

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;**
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (G.U. 9 maggio 2001, n. 106)

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

(comma modificato dall'art. 34, comma 2, legge n. 248 del 2006, poi dall'art. 61, comma 4, legge n. 133 del 2008, poi dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)